

N. R.G. 84-1/2025



Tribunale Ordinario di Fermo

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Sara Marzialetti Presidente rel.

dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice

dott. Francesco De Perna Giudice

nel procedimento per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. di R.G. 84-1/2025 P.U. promosso da :

SOLEDO SRLS, con sede legale in Via Firenze n. 14, Ponzano di Fermo, P.IVA 02348770443, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Roso Edoardo, rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Senzacqua del Foro di Fermo (C.F. SNZDBR81D70D542Y), con studio in Fermo, viale Giuseppe Speranza n. 161/a, presso il quale elegge domicilio ai fini del presente procedimento, giusta procura in calce al presente atto (Tel e fax 0734/013635; e-mail: debora.senzacqua@alice.it; posta certificata: avv.deborasenzacqua@pec.it), comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo PEC: avv.deborasenzacqua@pec.it;

RICORRENTE

nei confronti di:

LIBRA SRL, con sede in Monte Vidon Corrado (FM), via del Lavoro n. 2/4, P.IVA 01977170446;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Letto il ricorso proposto dalla società ricorrente in epigrafe indicata, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di LIBRA SRL, rimasta contumace nel presente procedimento;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione:

- della situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile : 1) dalla natura del credito vantato dalla società istante, relativo a fornitura di merce, per complessivi € 32.797,92, oltre interessi e spese, in forza delle fatture n. 86 del 30.06.2025 dell'importo di € 15.498,14, n. 96 del 31.07.2025 dell'importo di € 9.217,64, n. 107 del 29.08.2025 dell'importo di € 7.034,06 e n. 116 del 30.09.2025 dell'importo di € 1.048,08, credito che trova riscontro probatorio nei prodotti documenti di trasporto relativi alla merce consegnata alla società debitrice; 2) dal perdurante inadempimento della debitrice, atteso che per la detta fattura n. 86 del 30.06.2025 è stata emessa Ri.Ba. con scadenza 10.10.2025, rimasta insoluta, per l'importo di Euro 14.228,79 e che per il pagamento dell'intera somma dovuta da LIBRA s.r.l. è stata inviata dalla società creditrice diffida via pec in data 2/12/2025, pagamento poi non effettuato; 3) dall'essere stata LIBRA SRL posta in liquidazione con atto del 3 dicembre 2025 (cfr. pag. 4 della Relazione della Guardia di Finanza – Gruppo Fermo in data 23/03/2025, disposta d'ufficio);

- della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 49 ultimo comma CCII, risultando un ammontare di debiti scaduti ben superiore a euro trentamila;

Ritenuto altresì che:

- sussiste la competenza del Tribunale di Fermo ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 lettera c) CCII in quanto la sede legale della resistente è sita in Monte Vidon Corrado (FM);
 - sussiste la legittimazione ad agire della ricorrente atteso che il credito dedotto nei confronti della resistente è munito di prova documentale (cfr. fatture, documenti di trasporto e diffida ad adempiere, docc. allegati al ricorso);
 - l'impresa, rimasta contumace, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui al combinato disposto degli artt. 2 comma 1 lett. d) e 121 CCII ed anzi le risultanze documentali escludono tale possesso congiunto;
 - sussistono plurimi elementi sintomatici di insolvenza, poiché la società debitrice non è in grado di adempiere con regolarità e mezzi normali alle proprie obbligazioni, come rilevabile dalle risultanze istruttorie, anche acquisite d'ufficio, che ne evidenziano l'incapacità a soddisfare anche i debiti tributari, pari a € 31.965,12 (cfr. Certificato ex art. 367 CCII, acquisito d'ufficio il 10/11/2025), e quelli contributivi, per complessivi € 101.217,92 (cfr. Certificato ex art. 363 CCII, acquisito d'ufficio il 21/11/2025), ed in particolare la stessa società ha visto l'esercizio 2024 chiudersi con una perdita di esercizio, con un valore di patrimonio netto negativo, perdita che ha eroso completamente il capitale sociale (cfr. pag. cfr. pag. 4 della Relazione della Guardia di Finanza – Gruppo Fermo in data 23/03/2025, disposta d'ufficio), tanto che è stata posta in liquidazione, elementi tutti che hanno rilevante valore indiziario, supportando il convincimento sulla sussistenza dello stato di insolvenza della debitrice e sulla sua incapacità di sanare l'esposizione debitoria;
 - quanto alla ritenuta assenza dei requisiti dell'imprenditore minore previsti dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII, ciò deve affermarsi, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale radicatosi sotto il regime della legge fallimentare, secondo cui l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dalla legge fallimentare nell'art.1 comma 2 grava sul debitore, che, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la prova del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (Cass. civ. sez. I, 23 marzo 2018 n. 7372);
 - la resistente non ha assolto l'onere della prova (art. 2697 co. 2 c.c.) essendosi determinata a non costituirsi in giudizio, né in ogni caso risultano dagli atti elementi per ritenere ricorrente il possesso congiunto dei requisiti di cui alla disposizione sopra menzionata, ed anzi ciò deve escludersi, alla luce delle risultanze dei bilanci del triennio che rileva ex art. 2, comma 1 lettera d) CCII (cfr. sul punto bilanci 2022, 2023 e 2024 e pagg. 3 e 4 della Relazione della Guardia di Finanza cit.);
 - avuto riguardo in particolare al presupposto oggettivo dell'insolvenza ex art. 121 CCII, lo stato di insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica nell'incapacità di produrre beni e servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti) nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. civ. sez. I, 11 marzo 2019 n. 6978): pertanto si può desumere lo stato di insolvenza sulla base di plurimi indici, anche non in concorso tra loro, tra cui l'inesistenza di disponibilità liquide e l'inadempimento di debiti pecuniari anche di modesto importo;
 - nel caso di specie lo stato di insolvenza è pertanto desumibile: dal mancato pagamento di fornitura di merce, necessaria per lo svolgimento dell'attività d'impresa; dai debiti verso l'erario e verso l'INPS; dalle perdite di esercizio registratesi sia nell'esercizio 2022 che nell'esercizio 2024, elementi che evidenziano la sussistenza della definitiva incapacità della resistente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
 - la società debitrice è dunque soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII e non è emerso che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
- vista l'istituzione dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII; ritenuto di indicare come curatore, tra gli iscritti nello stesso Albo, il dott. Alessandro Felicioni, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Fermo;

P.Q.M.

Visto l'art. 49 CCII,

dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di:

LIBRA SRL, con sede in Monte Vidon Corrado (FM), via del Lavoro n. 2/4, P.IVA 01977170446;

Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Sara Marzialetti;

Nomina Curatore il dott. Alessandro Felicioni;

Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;

Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 16 luglio 2026 ore 11:00;

Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;

Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed ai creditori istanti, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in Fermo, il 9 aprile 2026

Il Presidente rel. ed est.

Sara Marzialetti